

*Studio Legale Ranieri*  
*Avv. Vincenzo Ranieri*

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**

**IN OTTEMPERANZA AL DECRETO PRESIDENZIALE N°01250/2022 REG. PROV.PRES.  
DEL 23 GIUGNO 2022 RESO DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SETTIMA DEL  
CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO  
N°5114/2022 REG. GEN.**

IL SOTTOSCRITTO AVV. VINCENZO RANIERI (C.F. RNRVCN67A01B085K - FAX 0961.966466 E INDIRIZZO PEC [VINCENZO.RANIERI@PEC.GIUFFRE.IT](mailto:VINCENZO.RANIERI@PEC.GIUFFRE.IT)), DEL FORO DI CATANZARO, IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE E DIFENSORE DELLA SIGNORA **RANIERI LUDOVICA**, NATA A **SOVERATO (CZ) IL 27 AGOSTO 2002** E RESIDENTE A **BOTRICELLO (CZ) IN VIA AMALFI N°2, C.F. RNRLVC02M67I872F**, in ossequio all'autorizzazione di cui al decreto Presidenziale n°01250/2022 Reg. Prov. Pres. del 23 Giugno 2022 reso dal Presidente della Sezione Settima del Consiglio di Stato - in Sede Giurisdizionale, nell'ambito del giudizio R.G. n°5114/2022 a seguito di impugnazione dell'ordinanza cautelare n°2960/2022 Reg. Prov. Cau. del T.A.R. per il Lazio - Roma, Sezione Terza, resa a sua volta nell'ambito del giudizio R.G. n°13297/2021,

**AVVISA**

- l'Autorità adita è il Consiglio di Stato, Sezione Settima;
- il ricorso incardinato ha il seguente numero di Reg. Gen. 05114/2022;
- il ricorso, presentato contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro e CINECA e notificato anche ai potenziali controinteressati signore **MADIA Marta (punteggio 35,50)**, **ROTARIU Livia Rosemarie (punteggio 35,50)** e **ALTIMARI Antonella (punteggio 36,60)** estratte casualmente dalla graduatoria e non costituite;
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti candidati che sono stati ritenuti idonei e che sono stati, per l'effetto, utilmente collocati nella graduatoria ed annoverate tra i partecipanti con un punteggio utile oscillante tra 36,10 e 34,20;
- ulteriori controinteressati sono i signori **BENAGLIA Sara** e **LEONARDI Ruggero**, collocati in graduatoria rispettivamente al numero 14500 con il punteggio di 36,10 e al numero 17079 con il punteggio di 34,20, così come individuati nella graduatoria pubblicata il giorno 22 giugno 2022 e che risulterebbero scavalcati (la prima e l'ultimo) nel caso di accoglimento dell'appello, sulla base del maggior punteggio invocato dalla ricorrente;
- il ricorso ha ad oggetto "l'annullamento della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione ai Corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022";

# *Studio Legale Ranieri*

## *Avv. Vincenzo Ranieri*

Con il ricorso sono stati impugnati in primo grado dinanzi al T.A.R. Lazio-Roma, Sezione Terza, i seguenti atti:

**1)** del D.M. del 25 giugno 2021 n. 730 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato per l'anno accademico 2021/2022 e dei relativi allegati;

**1-bis)** del medesimo D.M. n. 730/21 anche nella parte in cui dispone (art. 2, comma 1) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero *“avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”*;

**1-ter)** del medesimo D.M. n. 730/21 nella parte in cui dispone che *“la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti”* così distinti: *“dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica”*;

**1-quater)** dell'allegato A (art. 5) al medesimo D.M. n. 730/21 nella parte in cui dispone che *“il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”*;

**2)** del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

**3)** della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, Ufficio III, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono *“tenuti ad adottare”* un *“format del verbale di esame”*;

**4)** della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2021/2022 pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it), in data 28 settembre 2021, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

**5)** del D.R. di approvazione della graduatoria delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

**6)** del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

**7)** dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, se esistenti ma non conosciuti;

*Studio Legale Ranieri*  
*Avv. Vincenzo Ranieri*

- 8)** della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le diverse raccomandazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n°4233) e dei T.A.R. (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n°396) e, di conseguenza inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- 9)** della prova di ammissione predisposta dalla Commissione all'uopo deputata dal Ministero nonché di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato "A" e dell'allegato "B" al D.M. 730/21, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, dei quesiti nn. 2, 21 e 23, e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva;
- 10)** dei verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato i sessanta quesiti, resi noti per la prima volta ai candidati in data 03 settembre 2021;
- 11)** del D.M. 730/2021, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
- 12)** del D.M., non conosciuto, con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- 13)** degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
- 14)** del Decreto Ministeriale n°1071/2021 dell'01/09/2021 nella parte in cui vengono definiti i posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2021/2022 limitandoli a soli **14.332** per i candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e nel numero di **1.017** per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili, ripartendolo tra le Università e nella parte in cui limitano l'istruttoria e la capienza dei posti della resistente anche non ammettendo in

# *Studio Legale Ranieri*

## *Avv. Vincenzo Ranieri*

sovrannumero parte ricorrente, imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;

**15)** del D.M. n°730 del 25/06/2021 nella parte in cui nonostante venga confessato che il fabbisogno professionale di cui agli accordi intercorsi risulta superiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei, si omette di invitare gli Atenei stessi a rivedere la propria offerta formativa in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia Europea (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C73/08, *Nicolas Bressol e altri contro Gouvernement de la Communauté française*, punti 68-71);

**16)** delle deliberazioni del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo resistente e dei successivi provvedimenti, ancorché non conosciuti, degli organi accademici di governo di stima del contingente, con la quale veniva indicato un numero di posti inferiori rispetto alle effettive potenzialità anche nella parte in cui non tengono in considerazione il numero dei posti resi comunque liberi e, difatti, resi disponibili a mezzo trasferimenti;

**17)** del decreto ministeriale n. 730/2021 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

**18)** del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente.

-Con il ricorso in appello cautelare è stata impugnata l'ordinanza cautelare n°2960/2022 Reg. Prov. Cau. emessa dal T.A.R. per il Lazio - Roma, Sezione Terza, all'udienza del 04/05/2022, pubblicata il successivo 06/05/2022 nell'ambito del giudizio R.G. n°13297/2021,

-I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito così sintetizzati:

Con l'ordinanza cautelare odiernamente gravata, il Giudice di primo grado si è limitato ad effettuare una sorta di riepilogo dei propri approdi giurisprudenziali in materia di graduatorie per l'accesso universitario a numero programmato senza farsi carico delle peculiarità del caso concreto, pure esposte dalla deducente difesa, che rendono la fattispecie in esame non equiparabile ai precedenti, con la conseguenza che i principi giurisprudenziali espressi, pure in astratto condivisibili, non paiono assolutamente calzanti al caso di specie.

Nella specie, invero, si sta discorrendo non di una studentessa risultata inidonea e, per questo, alla disperata ricerca di prova circa la possibilità di vedersi attribuito un punteggio maggiore, ma di **una concorrente che ha ottenuto un punteggio tale da risultare idonea** ma che, solo in ragione di circostanze contingenti, legate al numero di posti disponibili ed alla complessità e farraginosità del

# *Studio Legale Ranieri*

## *Avv. Vincenzo Ranieri*

meccanismo di assegnazione degli stessi, si è vista privare della possibilità di accedere ad un posto nell'ateneo indicato come scelta preferenziale.

In altri termini, ciò che si è contestato -e, *in parte qua*, non è stato assolutamente preso in considerazione e valutato dal Giudice di primo grado- è l'incidenza dei quesiti errati in termini di tempo, di attenzione, di ansia per il candidato che si sia trovato di fronte a domande o risposte tra le quali operare una scelta formulate.

Si tratta di circostanze alle quali non è razionalmente possibile – anche ove si guardi all'esperienza umana comune a ciascuno – non attribuire alcuna incidenza in relazione alla serenità con la quale il candidato ha potuto affrontare il complesso test in ragione nella profonda incertezza che ha, come altrettanto facilmente immaginabile, fatto venir meno il coraggio di fornire le risposte esatte, nella specie, pur individuate.

Le considerazioni che precedono consentono di apprezzare la fallacia degli assunti di cui all'ordinanza cautelare impugnata.

Il TAR Lazio, invero, con l'ordinanza n. 2960/2022, ha ritenuto non superata la prova di resistenza in quanto le doglianze articolate, in particolare in riferimento alle censure afferenti la correttezza dei quesiti posti con la prova di accesso, riguarderebbero in modo inscindibile tutti i concorrenti e ciò non consentirebbe di poter avere certezza circa la diversa collocazione, in mancanza dei quesiti contestati, della ricorrente in graduatoria.

Il TAR affronta poi il tema della discrezionalità tecnica ritenuta insuperabile, anche in tal caso, tuttavia, senza considerare tutti gli elementi forniti dalla scrivente difesa e che avrebbero dovuto condurre ad una diversa meditazione e valutazione circa l'estensione del sindacato giurisdizionale.

Sul punto si avvedrà l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito che non si è in alcun modo cercato di mettere in discussione i limiti del sindacato addizionale sulle valutazioni sottese all'elaborazione dei singoli quesiti somministrati, semplicemente non è questa la portata della censura sollevata.

In relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (*cfr.* T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva

# *Studio Legale Ranieri*

## *Avv. Vincenzo Ranieri*

discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (*cf.* Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842, Tar Lazio, Roma, Sez. terza quater, n. 7392/2018).

In sintesi, un conto è la preclusione del sindacato giurisdizionale in sede di valutazione delle componenti tecniche di selezione ovvero della individuazione delle modalità della selezione stessa (si pensi alla tipologia dei quesiti o all'ambito di pertinenza degli stessi con le professionalità messe a concorso), altro e ben diverso conto - e tale profilo risulta del tutto obliterato nell'ordinanza cautelare impugnata - è l'errore tecnico del quesito somministrato che implica non solo la sua inutilizzabilità ai fini della valutazione del candidato (*in parte qua* con considerazioni estendibili a tutti i candidati e tali da non superare la prova di resistenza a cui si riferisce il TAR nell'ordinanza impugnata), ma anche e soprattutto **la già ricordata incidenza che per il singolo candidato possa aver avuto quel quesito errato nella sua formulazione o nella rosa delle risposte tra le quali scegliere, in termini di impegno, serenità, attenzione, tempo, ansia, panico ecc..**

Ed è con riferimento a tale profilo che la posizione della ricorrente appare differenziata e peculiare rispetto a quella degli altri candidati posto che si è dimostrato come la stessa avesse individuato le risposte corrette ad alcuni quesiti che successivamente il MIUR ha ritenuto errate.

Si vuol precisare che non si sta cercando di far sì che alla ricorrente e solo ad essa sia attribuito un punteggio maggiore in dipendenza della necessaria non incidenza dei quesiti errati, si chiede, al contrario, di considerare, in positivo, come quei quesiti errati hanno potuto incidere sulla attendibilità del risultato della ricorrente, in tal caso in maniera peculiare e differenziata rispetto agli altri candidati in ragione degli elementi fattuali dimostrati.

A ben vedere, dunque, la mancanza di univocità dei quesiti contestati, da un lato, non ha certo posto la candidata nelle condizioni di rispondere correttamente agli stessi, mancando, come visto, un'opzione di risposta corretta; dall'altro, impediva pertanto all'Amministrazione di tenere in considerazione la risposta (errata) fornita dalla ricorrente ai fini della valutazione delle sue competenze capacità e preparazione.

**Detto altrimenti, mancano i caratteri necessari perché le domande censurate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa.**

Deve ritenersi infatti che il metodo dei test preselettivi con domande a risposta multipla richieda che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della

# *Studio Legale Ranieri*

## *Avv. Vincenzo Ranieri*

complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (*cfr.* Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Deve, dunque, farsi applicazione al caso di specie dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e che i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e pertanto da annullare (*cfr.* Cons. Stato, VI sez. n. 02673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Da ultimo, anche con riferimento alla questione giuridica della correttezza, a monte, della determinazione del numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo, il TAR Lazio, Roma, si è limitato a riportare generiche ed apodittiche affermazioni di principio, richiamando in astratto la necessità che vi sia congruità tra il numero degli studenti e l'idoneità delle strutture, ancora una volta non entrando nel merito delle modalità attraverso le quali siano stati effettivamente quantificati i posti disponibili presso ciascun Ateneo con riferimento allo specifico anno accademico 2021-2022 di riferimento.

Dimostrata così la non condivisibilità dell'ordinanza cautelare impugnata e chiarite le ragioni per le quali, in virtù della peculiarità del caso concreto, le argomentazioni ivi espresse per negare la tutela cautelare non colgano nel segno, appare opportuno, al fine della più compiuta valutazione del *fumus boni iuris* delle ragioni di censura sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio, riproporre in parte le doglianze sollevate sul punto avverso i provvedimenti impugnati e sottoposte all'esame del Giudice Amministrativo in primo grado.

Ed invero, preliminarmente, in omaggio al principio dell'effetto devolutivo del grado di appello, si ripropongono anche in questa sede tutti i motivi e le argomentazioni riportati negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento e rinviando Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato adito, onde evitare inutili e tediose ripetizioni, alla lettura degli stessi, che in questa sede devono intendersi richiamati *per relationem*.

Di conseguenza, si impugna l'ordinanza sotto il profilo logico, laddove la stessa risulta un "copia e incolla" di altri provvedimenti aventi lo stesso oggetto, ma di natura diversa, senza effettuare una più completa ed obiettiva indagine tecnico-giuridica e senza tener conto delle argomentazioni della ricorrente, che ha dimostrato la fondatezza dei propri assunti.

**I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N°241, DELL'ART. 3, 2° COMMA, D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N°487 E DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L. 2 AGOSTO 1999 N°264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITA' MANIFESTA.**

1. Anche in questa sede si eccepisce la violazione delle norme su indicate e si evidenzia come, la legge n°264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale *“sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”* (Art. 3, 1° comma, lett. a); i posti vengono ripartiti tra le Università con decreto ministeriale, *“tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell’esigenza di equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio”* (Art. 3, 1° comma, lett. b); la valutazione dell’offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base di vari parametri: aule docenti, laboratori, ecc..

In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione *“dell’offerta potenziale del sistema universitario”* è caratterizzato da un ragionato raccordo tra M.I.U.R. e singole Università onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari atenei sia frutto di un’adeguata istruttoria svolta a livello locale.

Nella specie, la valutazione dell’offerta potenziale effettuata dalle Università resistenti è frutto di un’istruttoria del tutto approssimativa e conduce a conclusioni assolutamente illogiche, giacché, pur essendo aumentate negli anni le dotazioni organiche complessive a disposizione degli Atenei, non sono stati adeguatamente aumentati i posti messi a disposizione.

2. Lo scorso anno, proprio in concomitanza con il nuovo test di medicina per l’a.a..2020/2021, è stata pubblicata una **sentenza di Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato di grandissima importanza** (n°5429/2020 dell’11.9.2020) e – per certi versi – **“di portata storica”**, per quel che riguarda il contenzioso sul numero chiuso universitario.

Tale pronunciamento, con articolata e puntuale motivazione, ha, infatti, accolto *in toto* la censura mossa da alcuni ricorrenti, relativa alla **“illegittima determinazione del numero di posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia”**, in quanto del tutto carente di istruttoria e comunque inferiore al fabbisogno formativo di medici.

Con questa pronuncia il Giudice Amministrativo ha “bacchettato” sia il M.I.U.R. e sia le varie Università per **“il mancato rispetto delle regole stabilite dalla legge** (Legge n. 264/1999, istitutiva del



# *Studio Legale Ranieri*

## *Avv. Vincenzo Ranieri*

cosiddetto “numero chiuso”), **in materia di posti messi annualmente a concorso**”, invocando anche per il futuro un agire dell’Amministrazione in conformità del dettato normativo (negli ultimi anni completamente disatteso).

Infatti, il passaggio “chiave” della sentenza è il seguente: *“nella specie il predetto disallineamento tra fabbisogno ed offerta, che frustra le aspettative dei candidati (come, del resto, il contenuto dei quesiti somministrati perlopiù non congruenti con i saperi appresi nella Scuola superiore), si manifesta in una condotta istruttoria carente nel confezionamento del numero dei posti a concorso e nei metodi di selezione, sì da restare arcani e ad alimentare oltremodo il perenne contenzioso scolastico”*. È evidente che la sentenza in questione, ponendo dei principi giurisprudenziali chiari in materia, ha un grande impatto anche sui **ricorsi dell’A.A. 2021/2022**, in quanto anche la determinazione del numero dei posti per il concorso svoltosi a settembre 2021 risulta essere stata fatta senza il rispetto di tutte le procedure previste dalla normativa vigente.

All’uopo si evidenzia che il D.M. n°730/2021 adottato il 25 giugno 2021, prevedeva solo ed esclusivamente un numero provvisorio di candidati che sarebbero stati ammessi, mentre il successivo D.M. n°1071 adottato in data 01 settembre 2021 (ossia due giorni prima delle prove concorsuali) ha stabilito il numero definitivo degli ammessi. Ciò significa che non c’è stata preventivamente un’istruttoria tra le varie amministrazioni al fine di stabilire l’esatto numero dei posti da bandire.

Ma vi di più. Il Consiglio di Stato, Sezione VI, in grado di appello cautelare **ha emesso diversi provvedimenti presidenziali, con i quali sono state accolte le istanze di immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia**.

In particolare, sono stati accolti all’uopo gli articolati motivi in merito alla illegittima ed inferiore determinazione del contingente di posti per l’accesso ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria per l’a.a. 2019/2020, rilevando:

- che può esservi la possibilità di utile collocazione per la parte ricorrente, tenendo conto del preannunciato aumento di ulteriori 2000 posti per il prossimo anno accademico, per l’accesso ai corsi di laurea in medicina;
- che, altresì, la didattica a distanza è ormai lo strumento da utilizzarsi secondo la normativa vigente, in ragione dell’emergenza “Covid-19”, cosicché non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale delle Università.

Ed invero, la situazione di emergenza sanitaria in atto, derivante dalla **diffusione del COVID-19**, ha evidenziato quanto fosse sbagliata la programmazione del fabbisogno sanitario e la determinazione del

# *Studio Legale Ranieri*

## *Avv. Vincenzo Ranieri*

contingente di posti per tali corsi di laurea in questione, laddove **sia i medici e sia gli operatori sanitari con lauree in professioni sanitarie risultano essere del tutto insufficienti** a garantire il funzionamento del SSN ed i livelli essenziali di assistenza. E' evidente che i provvedimenti del Consiglio di Stato costituiscono una chiara indicazione all'Amministrazione per un ripensamento delle modalità di programmazione dell'accesso e di funzionamento della facoltà di Medicina.

### **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.**

**1.** Con il presente motivo di appello si vogliono porre all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio Giudicante sia l'errata formulazione dei quesiti nn. 2, 21 e 23 e sia la violazione o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3 della Costituzione e del D.M. n. 730 del 2021, nonché l'eccesso di potere sotto vari profili, tenuto conto dell'assenza di adeguate analisi e di validazione del test sottoposto ai candidati, con ulteriore illegittima strutturazione dell'intera prova, in particolare con riferimento alle domande di logica e biologia.

Si richiamano, altresì, pronunce del Consiglio di Stato sulla censurabilità dei quesiti e si ricostruisce (articolando in tal modo la prova di resistenza) il maggior punteggio che sarebbe spettato alla ricorrente, una volta emendati i prospettati errori dell'Amministrazione.

Ed invero, anche quest'anno l'operato della Commissione si presenta censurabile e degno di attenzione da parte del Giudice Amministrativo. Le prove di ammissione al corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria avrebbero anche il compito di accertare la predisposizione dei vari candidati alla professione medica; quindi, ci si chiede in che modo tali test possano accertare questa predisposizione e nello specifico in che modo ciò sia stato attuato dai test del 3 settembre 2021.

Esaminando i vari quesiti, i dubbi aumentano e immaginare che non conoscere certe nozioni – quali quelli contenute nei quesiti n°11 (“In quale anno vennero promulgate le leggi razziali”), n°13 (“Quale termine può essere associato ad entrambe le seguenti definizioni? 1) “documento emesso con riferimenti commerciali;” 2) “atto di stregoneria” – a) fattura; b) bolla; c) sortilegio; d) incantesimo; e) nota), n°17 (“Quale casa automobilistica introdusse per prima la catena di montaggio”) - possa far escludere un giovane dalla facoltà prescelta, ci lascia francamente perplessi.

In data 10 settembre 2021, il Ministero ha annullato in autotutela un quesito, la domanda n°56 secondo l'ordine ministeriale, per la quale ha deciso di assegnare il punteggio pieno a tutti i candidati, indipendentemente dall'aver risposto/non aver risposto. Inoltre, ha apportato 3 correzioni alle domande n°2, 21 e 23.

# *Studio Legale Ranieri*

## *Avv. Vincenzo Ranieri*

Pertanto, passando all'analisi dei singoli si pongono gli esempi più rilevanti indicando alcuni dei quesiti contestati.

### **-Quesito n°2 di logica**

Secondo gli esperti il suddetto quesito è del tutto errato poiché in base alle regole fornite nel testo non è possibile collocare gli elementi nell'insieme. Questa domanda ha subito un cambio di risposta, inizialmente individuata dal M.I.U.R. come "2", nella risposta successivamente considerata corretta è "0";

### **-Quesito n°21 di cultura generale**

Sempre secondo gli esperti, questa domanda è scritta male e non aveva una risposta corretta oltre ad essere ambigua in quanto in realtà si trattava di una domanda di chimica. Ugualmente per questa domanda, inizialmente viene sostituita la risposta corretta da quella iniziale "A1 e A2" a quella attuale "Nessuna";

### **-Quesito n°23 di biologia**

E' stato ripetuto lo stesso errore presente nel test di veterinaria di qualche giorno prima. Anche per tale domanda la risposta inizialmente indicata dal M.I.U.R. in "2400" è diventata la differente identificata come "1800";

### **-Quesito n°56 di matematica**

Questa domanda è stata annullata dal M.I.U.R. in autotutela. Anch'essa è risultata errata *"in quanto l'intervallo nel testo della disequazione non doveva includere gli estremi"*.

Precisamente:

### **Ragionamento logico**

Il paradosso non ha salvato neanche la logica, vittima di una domanda impossibile e contraddittoria.

**Nel quesito numero 2** del test di Medicina e Odontoiatria del 2021 veniva chiesto ai candidati di individuare quanti diagrammi potessero rappresentare graficamente una combinazione di elementi inseriti all'interno di tre insiemi, A, B e C, che contengono ciascuno 4 elementi. Sappiamo che l'intersezione dei tre insiemi contiene solo 1 elemento e 1 elemento appartiene solo a C (quindi non appartiene all'intersezione di "C" con un altro insieme).

Dal testo dell'esercizio sappiamo inoltre che il numero di elementi che appartengono solo ad A è 1 in più di quelli che appartengono solo a B. Tuttavia, in ciascuno dei 3 casi, questa condizione risulta inconsistente con il fatto che ciascun insieme abbia 4 elementi. Per esempio, nel caso (1), devono essere disposti, sia in A che in B altri due elementi, ma non c'è modo di farlo rispettando la condizione che il

# *Studio Legale Ranieri*

## *Avv. Vincenzo Ranieri*

numero  $x$  di elementi che appartengono solo ad A sia 1 in più del numero  $y$  di elementi che appartengono solo a B. Infatti, se  $x = 2$ ,  $y = 1$ , ma allora  $z = 1$  perché B ha 4 elementi. Ne segue quindi che A ha 5 elementi. Se  $x = 1$ ,  $y = 0$ , ma allora  $z = 2$  perché B ha 4 elementi e quindi A avrebbe ancora 5 elementi. Analoghi ragionamenti valgono per gli altri 2 casi.

L'unica risposta accettabile potrebbe quindi essere 0, dal momento che è impossibile rappresentare graficamente questa combinazione di elementi, ma la risposta fornita dal MIUR è 2. Le possibili spiegazioni sono quindi due: o l'errore è nel testo del quesito oppure risiede nella risposta considerata "giusta".

### **Cultura generale**

**La domanda 21**, inserita nella sezione di "Cultura generale" e riguardante argomenti di Chimica, chiedeva di valutare la veridicità di tre affermazioni A1, A2, A3. Tra queste, solo la prima relativa gli isotopi dell'idrogeno è vera, mentre le altre due sono certamente false. La seconda affermazione "in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10-31 e 10-29" è in particolare quella che desta più sorpresa perché formulata in un italiano tutt'altro che corretto, al di là dell'errore di forma, non c'è alcun dubbio che l'enunciato A2 sia falso in quanto la massa del più leggero tra gli atomi (l'idrogeno) è circa 10-27 kg mentre atomi di elementi più pesanti raggiungono al massimo masse dell'ordine dei 10-25 kg. Eppure, il MIUR nel compito corretto in un primo momento ha indicato come vere le affermazioni A1 e A2, ma la cosa più grave è che la risposta che sarebbe corretta ("è vera solamente l'affermazione A1") non è presente tra le opzioni.

### **Biologia**

Anche nel test di Biologia ci sono state alcune domande che hanno suscitato dei dubbi, inevitabilmente seguiti da polemiche: **nella domanda 23** veniva chiesto di ricavare il numero di adenine (A) in una molecola di DNA conoscendo il numero di guanine (G) e il totale di nucleotidi presenti. Premesso che sarebbe stato meglio esplicitare che si trattava di un doppio filamento, in ogni caso anche in questo compito, in maniera analoga a quanto accaduto due giorni prima con la domanda numero 39 del test di Veterinaria che era quasi identica, la risposta indicata dal MIUR come corretta non può certamente esserlo. A differenza del test "cugino" per l'accesso a Veterinaria, almeno stavolta tra le opzioni è presente la risposta corretta alla domanda (risposta D). Infatti, applicando la prima delle regole di Chargaff sulla complementarità tra le basi azotate, si può dimostrare che se le G sono il 20% del totale allora anche le citosine sono il 20%, mentre le timine e le adenine saranno entrambe il 30% del totale, cioè 1800. Anche sulla domanda 28 ("Quale dei processi elencati non porta alla sintesi di ATP?") si potrebbe avere da ridire in quanto tra i processi riportati ve ne sono ben tre che non coinvolgono

# *Studio Legale Ranieri*

## *Avv. Vincenzo Ranieri*

direttamente la sintesi di ATP: se è vero che il ciclo di Calvin (risposta indicata come corretta dal ministero) consuma ATP, il quale viene prodotto nella precedente fase dipendente dalla luce della fotosintesi clorofilliana, è anche vero che la fermentazione lattica non porta direttamente alla sintesi di ATP ma serve solo per riossidare i coenzimi ridotti formati durante il processo di glicolisi, mentre la catena di trasporto degli elettroni è solo la fase ossidativa che precede la fosforilazione, cioè la vera e propria produzione di ATP.

### **Matematica**

Anche matematica non è stata esente da sviste: **la domanda 56** chiede al lettore di risolvere la disequazione goniometrica “ $(1/2)\cos(x) + (1/2) + 2\sin(x) > 0$ ” nell’intervallo degli angoli  $x$  compresi tra  $0$  e  $\pi$  radianti. La soluzione che il ministero suggerisce è “per ogni  $x$  appartenente all’intervallo di definizione”, ma questa soluzione è sbagliata: infatti chiaramente per  $x=\pi$  (l’estremo superiore dell’intervallo) la disequazione afferma  $0 > 0$ , cosa impossibile dato che ovviamente  $0$  non può essere maggiore di sé stesso. La risposta ministeriale sarebbe stata corretta se la disequazione richiedesse  $(1/2)\cos(x) + (1/2) + 2\sin(x) \geq 0$  (maggiore o uguale a zero). Evidentemente una svista, ma alquanto grave pensando che questo tipo di richiesta è compatibile con il programma del 3° anno di un liceo scientifico.

\*\*\*\*\*

Ad avviso di questo difensore anche i **quesiti n°26 e 28 sono errati** poiché contengono domande fuorvianti.

Il Consiglio di Stato, ha “**ritenuto che nell’ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del *fumus boni juris*, le censure che investono la ricaduta sull’esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti che si assumono non conferenti all’oggetto ed al contenuto della domanda stessa**” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 23 febbraio 2011, n°840).

### **Quest’anno è toccato alla domanda n°56 di matematica ad essere annullata.**

Certo è che, tutte queste imprecisioni e inesattezze possono aver introdotto un *bias* in grado di alterare il risultato conseguito dall’odierna ricorrente nella soluzione dei test, considerando anche la tensione insita in questo tipo di prove che, in linea di massima, è il primo concorso pubblico della sua vita.

Per quanto più in particolare riguarda parte ricorrente, si evidenzia come tali “*imperfezioni*” abbiano inciso in maniera palese e diretta sullo “*sfortunato*” esito della sua prova e, per converso, sulla sua collocazione in graduatoria.

Il numero dei quesiti contestati (4 su 60) rende comunque inidonea una prova così svolta al fine di selezionare i candidati migliori.

# *Studio Legale Ranieri*

## *Avv. Vincenzo Ranieri*

L'odierna ricorrente ha il medesimo interesse di tutti gli altri candidati che sono stati ritenuti idonei ma ha subito quella *“obiettiva situazione di confusione ed incertezza”* che *“ha creato un’oggettiva alterazione nella modulazione e proposizione del test ministeriale, tra l’altro disposta in via del tutto autonoma dalla Commissione d’esame”* (T.A.R. Brescia, Sez. II, ord. n°927/11).

Ed invero, ove i quesiti fossero stati correttamente elaborati, parte ricorrente sarebbe stata ammessa. In virtù dell’erronea formulazione di tali quesiti, la prova di parte ricorrente è stata irrimediabilmente pregiudicata.

In passato è stato lo stesso M.I.U.R. ad individuare i quesiti formulati in maniera errata o anche solamente ambigua e ciò si è verificato in occasione della revisione dei quesiti sottoposti agli insegnanti nell’ambito del T.F.A.. Infatti, con il D.M. del 7 agosto 2012, ha provveduto ad abbonare a tutti i candidati (a prescindere se avessero risposto o meno) i quesiti formulati in maniera errata o solamente ambigua.

Secondo lo stesso M.I.U.R., devono considerarsi ambigue le seguenti:

- a) domande con due o più risposte esatte;
- b) domande con più risposte esatte di cui una più pertinente;
- c) domande con nessuna risposta giusta e/o con formulazione sbagliata;
- d) domande e/o risposte formulate con termini ambigui in grado di disorientare il candidato.

Non vi è dubbio, quindi, che tutti i quesiti contestati debbano dar vita all’attribuzione di un punteggio pari a 1,50 promesso o quantomeno a non decurtare il punteggio di 0,40 per ogni domanda la cui risposta è stata ritenuta errata.

La confusione ulteriore creata dalla pessima ed imprecisa (se non del tutto errata) formulazione dei quesiti, ha causato all’odierna ricorrente un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare, attesa la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito (se non addirittura, risposte corrette assolutamente non coincidenti con quelle indicate come tali dal M.I.U.R.).

Di conseguenza, per calcolare la cosiddetta *“prova di resistenza”*, ad avviso di questa difesa, si deve considerare un ulteriore punteggio di 1,90 o addirittura di 5,70, in quanto la candidata è stata personalmente danneggiata dall’illegittima somministrazione dei quesiti nn. 2, 21 e 23.

Tra i quesiti cui la ricorrente ha, secondo il MIUR, errato a rispondere, vi è in particolare il **quesito n°21** la cui soluzione è stata cambiata dal Ministero in corso di correzione (*rectius* dopo la correzione e prima della pubblicazione). A tale domanda la signora Ranieri Ludovica ha risposto scegliendo la

# *Studio Legale Ranieri*

## *Avv. Vincenzo Ranieri*

soluzione corrispondente alla lettera A) (A1 e A2) della prova ministeriale, inizialmente individuata dagli stessi compilatori Ministeriali come risposta corretta e poi sostituita da quella contraddistinta con la lettera E) (Nessuna).

Illegittimamente, pertanto, alla signora Ranieri sono stati decurtati 1,90 punti, con i quali sarebbe stata collocata tra i candidati ammessi con un punteggio complessivo di 36,10 (si calcoli che l'ultimo è prenotato (posizione 14.552) presso l'Università degli Studi di Catanzaro dove, tra l'altro, l'odierna ricorrente è collocata al posto n°262 della graduatoria su 300 posti messi a bando, raggiungendo un punteggio di 36,10 all'ultimo scorrimento effettuato il giorno 18 novembre 2021).

Non stupirà, inoltre, solo per fare un altro esempio e senza per questo ritenere meno importante l'incidenza delle altre domande contestate sulla prova della ricorrente, che quest'ultima abbia omissis di rispondere al quesito n°2 ministeriale e ha risposto in modo errato (?) alla domanda n°23.

In tale prova il quesito n°2 di logica è del tutto errato poiché in base alle regole fornite nel testo non è possibile collocare gli elementi nell'insieme. Questa domanda ha subito un cambio di risposta, inizialmente individuata dal M.I.U.R. come "2", nella risposta successivamente considerata corretta "0".

Le possibili spiegazioni sono quindi due: o l'errore è nel testo del quesito oppure risiede nella risposta considerata "giusta".

E se lo stesso Ministero ha errato, inizialmente, nell'individuare la risposta corretta cambiandola solamente il 10 settembre 2021, come si può pretendere che non risulti confuso il candidato?

Inoltre, considerata la complessità della domanda, si può supporre che i candidati che hanno risposto correttamente a tale quesito lo abbiano fatto più per pura casualità oppure, in qualche caso, per un mero sforzo mnemonico che ha permesso loro di identificare la risposta corretta.

Di conseguenza, i quesiti 2, 21 e 23 sono presentati in modo complesso e con l'evidente scopo di confondere i candidati per farli cadere *"in trappola"*.

In tal modo, in virtù dell'erronea formulazione dei quesiti la prova della signora Ranieri risulta irrimediabilmente pregiudicata. **Infatti, ove tali quesiti (2, 21 e 23) fossero stati correttamente formulati, la ricorrente avrebbe astrattamente potuto ottenere ulteriori 5,70 punti (punti 3,80 per l'erronea formulazione delle domande n°21 e 23 alle quali ha fornito una risposta diversa e 1,90 perché non ha potuto rispondere alla domanda n°2) riuscendo così a collocarsi in posizione utile (punti 39,90) per essere ammessa ai corsi.**

# *Studio Legale Ranieri*

## *Avv. Vincenzo Ranieri*

In subordine, ove non si ritenga possibile accordare il punteggio aggiuntivo con le modalità di cui sopra, alla ricorrente dovrebbe essere restituito il punteggio di 0,40 per ogni risposta presuntivamente errata rispetto a quanto ritenuto dal MIUR.

**La ricorrente, dunque, essendo allo stato fuori per soli 1,90 punti, dovrebbe essere, in ogni caso, collocata utilmente in graduatoria, atteso che alla data del 02 marzo 2022,** così come è stato dimostrato con la memoria difensiva depositata dinanzi al T.A.R. in data 03 marzo 2022 attraverso lo stralcio della graduatoria, l'ultimo dei candidati assegnati ha un punteggio di 35,90 (posizione 14.881) presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro per Medicina e Chirurgia mentre l'ultimo prenotato ha un punteggio di 35,80 (posizione 14.906) presso l'Università degli Studi TD della Calabria. Come correttamente rilevato in diverse pronunce dal T.A.R. Lazio in occasione della vicenda dei test di ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'anno accademico 2007/2008, la presenza di numerosi quesiti errati o, comunque, mal formulati ha avuto un *"effetto disorientante"* determinando per i candidati, *"uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti"*. La presenza di tali fattori di disturbo, in altre parole, *"non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuyente che la prova di ammissione consisteva"* nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate (art. 3, comma 2, D.M. 17 maggio 2007)", Sez. III bis, n°5986/08, cit).

Non può dimenticarsi, inoltre, che la presenza di errori ed imperfezioni che caratterizzano, soprattutto, le sezioni di matematica, biologia e chimica, ha reso la prova, alla quale i candidati sono stati sottoposti, obiettivamente diversa da quella che i compilatori ministeriali avevano avuto a mente, *"poiché la decurtazione delle domande ha inciso in maniera non trascurabile sul numero dei quesiti di (alcune aree del test, ad esempio matematica) e dunque sul "peso" attribuito dalla normativa vigente* Quindi, ci sono sufficienti elementi per ritenere che i quesiti, contestati nell'impugnativa in esame, presentino caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini che sia possibile qualificare come invalidanti.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto all'Ecc.mo Consiglio di Stato:

### **ISTANZA DI VERIFICAZIONE**



*Studio Legale Ranieri*  
*Avv. Vincenzo Ranieri*

Qualora i motivi esposti nel presente atto di appello non dovessero risultare sufficienti, si chiede sin da ora che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito Voglia disporre ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., una verifica tesa ad accertare la corretta formulazione dei quesiti n°2, 21, 23, 26 e 28 così come individuati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

In ogni caso si rileva che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato con separate ordinanze adottate nei giudizi di appello cautelare R.G. 646/2022, 647/2022, 732/2022 e 644/2022, ha disposto la verifica dei quesiti contestati dai ricorrenti, nominando all'uopo il Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità ovvero un suo delegato per tale incombente.

Di conseguenza, ai fini dell'economia processuale, si chiede che l'On.le Collegio Voglia acquisire anche nell'odierno giudizio la relazione dell'esperto all'uopo nominato nei giudizi sopra indicati.

**QUANTO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE PUBBLICI  
PROCLAMI**

In ragione dell'ingente numero dei controinteressati (oltre 14.000 studenti), e ferma l'avvenuta notifica del presente ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ad almeno uno di essi, ai fini della sua ammissibilità, unitamente al deposito del ricorso, si è formulata idonea istanza al TAR Lazio, Roma, affinché fosse autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Con l'ordinanza n. 2960/2022, il TAR Lazio, Roma, nel pronunciarsi con riferimento alle invocate misure cautelari, ha omesso di pronunciarsi con riferimento alla suddetta istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Di conseguenza, anche in questa sede si formula apposita istanza e

**SI CHIEDE**

che provveda in tal senso l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito nella presente sede di appello cautelare.

\*\*\*

Per tutti i suoi esposti motivi,

**SI CHIEDE**

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito in sede di appello cautelare, riformare l'ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, n. 2960/2022 e, per l'effetto, concedere la tutela cautelare invocata, affinché sia tutelato il diritto allo studio della ricorrente (che, pur avendo dimostrato di essere meritevole ed essendosi collocata in graduatoria in posizione più elevata rispetto a tanti altri studenti che pure hanno potuto immatricolarsi, ha già perso la possibilità di sostenere gli esami nella prima sessione), e così

*Studio Legale Ranieri*  
*Avv. Vincenzo Ranieri*

evitare il gravissimo ed irreparabile pregiudizio per il diritto alla prosecuzione degli studi che certamente subirebbe.

Voglia, inoltre, ed ove occorra, provvedere in vece del TAR Lazio, ad autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Con vittoria di spese ed onorari della doppia fase cautelare.

**AVVISA INOLTRE CHE**

Ai sensi di quanto stabilito dal Presidente della Sezione Settima del Consiglio di Stato con il Decreto n°01250/2022 Reg. Prov. Pres. in cui viene espressamente affermato:

*“Considerato che la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm);*

*Considerato che, in base ad un condiviso orientamento, il codice del processo amministrativo ammette l’istituto della notifica per pubblici proclami senza specificarne le modalità, che di volta in volta vanno stabilite dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa. Solo in mancanza di apposite prescrizioni da parte del giudice, troverebbero applicazione le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 150 e 151 c.p.c.), ai sensi del rinvio operato dall’art. 39, comma 2, D. Lgs. n°104/2010 (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, III, sent. 1331/2021);*

*Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

*-la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Ministero appellato di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l’indicazione dell’amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l’indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nelle graduatorie impugnate che risulterebbero scavalcati nel caso di accoglimento dell’appello (sulla base del maggior punteggio qui invocato), con indicazione nominativa – ove possibile – almeno del primo e dell’ultimo in graduatoria fra essi;*

*-la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet del Ministero appellato e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;*

*Studio Legale Ranieri*  
*Avv. Vincenzo Ranieri*

*-una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione un'attestazione dei competenti uffici del Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione."*

Si precisa che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 05114/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Consiglio di Stato e della sezione "Consiglio di Stato."

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale dell'Ordinanza Cautelare impugnata resa dalla Terza Sezione del TAR Lazio – Roma n. 2960/2022 Reg. Prov. Cau, nell'ambito del giudizio R.G. n°13297/2021, nonché il decreto presidenziale della Sezione Settima del Consiglio di Stato n°01250/2022 del 23/06/2022.

L'Amministrazione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n°1250/2022 dal Presidente della Sezione Settima del Consiglio di Stato dovrà procedere alla pubblicazione degli atti menzionati, in particolare, del presente avviso e del suddetto decreto presidenziale nonché dovrà rilasciare alla parte appellante un attestato (**PEC: [vincenzo.ranieri@pec.giuffre.it](mailto:vincenzo.ranieri@pec.giuffre.it)**) nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del presente avviso e del decreto presidenziale, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; - dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza.

Botricello (CZ) – Roma (RM), 23 giugno 2022

F.to digitalmente  
Avv. Vincenzo Ranieri